PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 51 (Capitolato Allegato C)

Finche' il prodotto netto non ista' al disotto della guarentigia dal Governo, la compagnia potra' sia sull'intera rete, sia su parziali tronchi cedutile in proprieta', abbassare le tariffe al disotto dei limiti coll'obbligo di sottoporre le nuove tariffe all'omologazione del Governo. Le tasse abbassate non potranno essere rialzate prima del termine di tre mesi.

Ogni cambiamento nelle tariffe un mese prima di essere posto in atto dovra' essere annunziato col mezzo di avvisi stampati da affiggersi sulle principali localita' traversate dalle linee sulle quali cade la variazione.

Copia di tali avvisi sara' fatta tenere al commissario del Governo prima della pubblicazione.

Per derogazione alle precedenti regole la compagnia avra' facolta' di abbassare le tariffe sopra determinati tronchi e per un tempo limitato in circostanze speciali, quali feste, fiere, mercati, stagioni di bagni.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-51/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it